



Oggetto: Pensioni - adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita dall'1.1.2023

In relazione all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, si segnala che - come stabilito con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27.10.2021 - i requisiti pensionistici, a decorrere dall'1.1.2023, non sono ulteriormente incrementati

Resta fermo l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2021 - per effetto del decreto 5 novembre 2019, che non ha previsto alcun incremento - e quanto disposto dal D.L. n. 4/2019, artt. 15 e 17.

Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Pensione di vecchiaia -> D.L. n. 201/2011, art. 24, c. 6 e 7

Iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata.

REQUISITO ANAGRAFICO	
Anno	Età pensionabile
Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	67 anni
Dall'1.1.2025	67 anni (*)
Biennio 2023/2024	66 anni e 7 mesi Attività gravose o lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con anzianità contributiva di almeno 30 anni
Biennio 2023/2024	71 anni Soggetti con primo accredito contributivo dall'1.1.1996, con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni

(*) da adeguare alla speranza di vita, ai sensi del D.L. n.78/2010, art. 12



Pensione anticipata -> D.L. n. 201/2011, art. 24, c. 10 e 11

REQUISITO CONTRIBUTIVO		
Anno	Uomini (*)	Donne (*)
Dall'1.1.2023 al 31.12.2026	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (2.175 settimane)
Biennio 2023/2024	64 anni Soggetti con primo accredito contributivo dall'1.1.1996, con un'anzianità contributiva minima effettiva di venti anni e con il requisito dell'importo soglia mensile.	

(*) per effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci -> L. n. 232/2016, art. 1, c. da 199 a 205

REQUISITO CONTRIBUTIVO

Anno	Requisito contributivo
Dall'1.1.2023 al 31.12.2026	41 anni (2.132 settimane)
Dall'1.1.2027	41 anni (2.132 settimane) (da adeguare alla speranza di vita)

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Lavoratori	Periodo	Anzianità contributiva	Età anagrafica	Quota totale
Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Biennio 2023/2024	almeno 35 anni	minimo 62 anni	quota 98
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	Biennio 2023/2024	almeno 35 anni	minimo 63 anni	quota 99

Pensione di vecchiaia -> D.lgs n. 165/1997, art. 2

Dall'1.1.2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano già maturato alla data sopra richiamata i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.



Restano, comunque, fissate le decorrenze introdotte dal D.L. n. 78/2010, art.12, c. 1 e 2 (cfr. Messaggio n. 545 del 10.1.2013).

Pensione di anzianità -> D.lgs n. 165/1997, art. 6

Ferme restando le decorrenze introdotte dal D.L. n. 78/2010, art.12, c. 2, dal 1.1.2023, l'accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:

REQUISITI

raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età (con applicazione dell'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile)

raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31.12.2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni

raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni

Lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico_ adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

Per i lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato - per il biennio 2023/2024 - i requisiti anagrafici e contributivi non sono incrementati.

REQUISITI ANAGRAFICI -> D.L. n. 201/2011, art. 24, c. 18

Lavoratori	Anno	Uomini	Donne
Gruppo ballo	Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	47 anni	47 anni
	Dall'1.1.2025	47 anni (*)	47 anni (*)
Gruppo Cantanti, Artisti lirici, Orchestrali, Etc.	Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	62 anni	62 anni
	Dall'1.1.2025	62 anni (*)	62 anni (*)
Gruppo Attori, Conduttori, Direttori d'orchestra, Figurazione e Moda	Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	65 anni	65 anni
	Dall'1.1.2025	65 anni (*)	65 anni (*)



Gruppo Sportivi Professionisti	Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	54 anni	54 anni
	Dall'1.1.2025	54 anni (*)	54 anni (*)
Restanti categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo	Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	67 anni	67 anni
	Dall'1.1.2025	67 anni (*)	67 anni (*)

(*) da adeguare alla speranza di vita, ai sensi del D.L. n.78/2010, art. 12.

Pensione in totalizzazione -> D.Lgs n. 42/2006

Anno	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE DI ANZIANITA'
	Età pensionabile	Requisito contributivo
Dall'1.1.2023 al 31.12.2024	66 anni	41 anni
Dall'1.1.2025	66 anni (*)	41 anni (*)

(*) da adeguare alla speranza di vita, ai sensi del D.L. n.78/2010, art. 12.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della finestra mobile, di cui al D.L. n. 78/2010, art. 12, c. 3; mentre, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui al D.L. n. 98/2011, art. 18, c. 22-ter ossia ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inps n. 28 del 18.2.2022.
(<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2028%20del%2018-02-2022.htm>)

Il Presidente
Dott. Leo Carriera